



Roma, 2 novembre 2012

All'attenzione di:

- Iscritti al Fondo Telemaco
- Fonti Istitutive
- Delegati all'Assemblea
- Aziende associate

## **Circolare 2/2012 – Riscatto parziale al 75% a seguito della perdita dei requisiti.**

Si informa che a partire da oggi gli aderenti a Telemaco, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, potranno presentare richiesta di riscatto parziale nella misura del 75% ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Diventa, quindi, operativa la decisione presa dall'Assemblea dei Delegati il 24 aprile scorso che aveva modificato l'art. 12 dello Statuto nella seguente formulazione:

**Art. 12, comma 2:** "... L'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 75% o del 100%, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.

La decisione dell'Assemblea era conseguita all'approvazione da parte della COVIP il 29 marzo scorso degli "Orientamenti in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

L'aderente che perde i requisiti di partecipazione, oltre che mantenere la posizione o trasferirla, potrà alternativamente:

- a) riscattare il 100% della posizione maturata
- b) riscattare il 75% della posizione maturata, conservando la possibilità di richiedere successivamente il riscatto totale della posizione residua, fintantoché permanga la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione a Telemaco.

Tale opzione di riscatto parziale consente ai lavoratori aderenti, che abbiano perso i requisiti di partecipazione a Telemaco e siano interessati da fenomeni di omissione contributiva, di mantenere attiva la posizione al fine di ottenere l'intervento del fondo di garanzia Inps il quale, come noto, non interviene in caso di riscatto integrale.



Da ultimo si precisa che, a seguito di tale nuova opzione di riscatto parziale al 75% e nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione, l'aderente può richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% (fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 252/2005) e, contestualmente, il riscatto parziale nella misura del 75% della posizione residua (fiscalmente non agevolato).

Si fa presente che il riscatto parziale al 75%, al pari di quello integrale al 100%, prevede la tassazione al 23% sui montanti accumulati dal 1/1/2007.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle indicazioni fornite nel modulo per la richiesta di riscatto, opportunamente modificato per recepire tale nuova modalità.

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presente circolare.

Il Presidente  
Claudio Lesca

Il Direttore  
Marco Melegari